

SCHEMA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

La presente polizza è stipulata tra

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA
VIA G. MARINO 1
80125 - NAPOLI
CF/PI.: 06937950639

e

Società Assicuratrice
....
Agenzia
....

Durata del contratto


Dalle ore 24.00 del	15 novembre 2017
Alle ore 24.00 del	15 novembre 2019

Con scadenza del premio semestrale con data di scadenza fissata al 15 novembre e 15 maggio di ogni annualità



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s r l
C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n 539416 - Capitale sociale € 13 431 059,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel.: 081.763 1111 - fax: 081.763 2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001





DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Il soggetto nell'interesse del quale è stipulata l'assicurazione: conducente ed i soggetti di cui al terzo comma dell'art 2054 del codice civile.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione (in seguito "contratto") che disciplina i rapporti tra Contraente e Società alle condizioni e nei termini stabiliti nel presente documento.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto.

Convenzione CARD

Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto.

Convenzione CID

Convenzione indennizzo diretto, parte integrante della Convenzione CARD.

Convenzione CTT

Convenzione terzi trasportati, parte integrante della Convenzione CARD.

Franchigia

Importo a carico del Contraente per ciascun sinistro cagionato e riconducibile a sua responsabilità.

Gestione ordinaria

Sinistri non rientranti nella Convenzione CARD.

Risarcimento

La somma che la Società, nei sinistri Card, corrisponde al danneggiato nella sua qualità di gestonaria ovvero nella sua qualità di assicuratore del responsabile civile in caso di sinistro non rientrante nella Card.

Forfait



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s.r.l.

C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli

R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 13.431.069,00 interamente versato

A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel.: 081 763.1111 - fax: 081 763.2070
www.anm.it - anmipa@pec.anm.it

Certificata, ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numero Verde
800-639525



a) Somma rimborsata dalla Società, nella sua qualità di debitrice, alla gestionaria nei sinistri Card (C-T)

b) Rimborsato ottenuto dalla Società in quanto gestionaria di un sinistro Card (R-C)

Legge

Decreto Legislativo n 209 del 7/9/2005 (codice delle assicurazioni private) e successive modifiche laddove il termine legge non ne faccia esplicito riferimento

Massimali

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente alla Società

Rischio

La probabilità di accadimento dell'evento garantito.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale viene prestata l'assicurazione.

Società

L'Impresa assicuratrice autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto ovvero l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro stato membro dell'Unione Europea abilitata all'esercizio in Italia dell'assicurazione RCA obbligatoria in regime di stabilimento o di libera prestazione.



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s r l
C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n 839416 - Capitale sociale € 13.431.059,00 interamente versato

A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Manno n.1, 80126 Napoli - tel ' 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numero Verde
800-639525



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - CONTRAENTE

Il Contraente del presente contratto è l'Azienda Napoletana Mobilità Spa, in conto proprio e anche nell'interesse di chi spetta.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del presente contratto è fissata in anni due, con effetto dalle ore 24.00 del 15 novembre 2017 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 15 novembre 2019 senza obbligo di disdetta. I suddetti termini potranno slittare del tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara.

E' facoltà del cliente di chiedere con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 90 giorni dalla scadenza fissata una ulteriore proroga di 12 mesi.

Diversamente alla scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Alla scadenza di ogni annualità è consentita la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi mediante raccomandata A.R., telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale.

Nel caso di disdetta anticipata, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza annuale, così come previsto dalla vigente normativa.

Qualora le verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., obbligatorie ai sensi della normativa vigente, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la medesima si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Società assicura, in conformità alla normativa vigente ed alla volontà delle Parti circa la formula tariffaria convenuta al successivo art. 16, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto, come risultanti dai libri matricola che sono parte integrante della polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile relativa ai danni derivanti da:

- a) circolazione, sosta, manovre, anche a spinta, stazionamento dei veicoli all'interno di depositi, officine e locali di proprietà e/o in possesso e/o uso, a qualsiasi titolo, al Contraente;







azienda napoletana mobilità s.p.a.

- b) circolazione, sosta, manovre anche a spinta, stazionamento dei veicoli in strade o aree private, anche se non di proprietà del Contraente;
- c) fatto doloso del conducente stesso;

La garanzia concerne tutti i veicoli inseriti nel libro matricola compresi quelli adibiti a servizi interni, trasferimenti, collaudi, manutenzioni, scuola guida, traino di altri veicoli, trasporto in genere, anche di dipendenti.

La garanzia è inoltre operante per i danni derivanti a terzi.

- da scariche elettriche, causate da corto circuito, sbalzi di tensione, dispersione di corrente;
- da scoppio di pneumatico/i;
- da incendio dei veicoli;
- da guasti meccanici;
- da perdite di olio e/o materiali trasportati;

La garanzia si intende inoltre prestata:

- ai passeggeri trasportati, a qualunque titolo;
- ai passeggeri in fase di salita o discesa dal veicolo anche se in sosta a portiere aperte;
- ai passeggeri trasportati su sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa dai veicoli effettuate con ausilio di mezzi meccanici;
- a cose ed oggetti personali che, per loro destinazione, siano portati o indossati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, esclusi però denaro, titoli e valori in genere ed esclusi i danni da furto o smarrimento;
- alle cose ed animali trasportati;
- alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo.

ART. 4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.


ART. 5 – BUONA FEDE

L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia all'atto della sottoscrizione della polizza sia durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto all'indennizzo salvo che tali omissioni, incompletezza o inesattezza non siano evidente frutto di dolo.



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s.r.l.
 C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
 R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 13.431.059,00 interamente versato
 A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n. 1, 80125 Napoli - tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
 www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata ISO 9001
 ISO 14001
 OHSAS 18001



ART. 6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea. La garanzia vale per tutti gli Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

ART. 7 – DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Salvo quanto previsto al successivo art. 9 – Modalità di gestione dei sinistri – l'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- dare avviso alla Società
- fare, se necessario per legge, denuncia scritta alle Autorità;
- inviare, al più presto, un dettagliato rapporto scritto;
- fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove, di cui sia in possesso, necessarie per l'istruzione della vertenza.

ART. 8 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società, ai sensi dell'art 1917 C.C., assume a nome dell'Assicurato, fino a quando ne abbia interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede ove si discuta del risarcimento, designando, ove occorra, legali, tecnici e consulenti.

La Società si impegna, inoltre, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale domanda riconvenzionale nel giudizio promosso dalla Controparte. E' altresì obbligata a provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Il Contraente ha comunque diritto di affidare, a proprie spese, la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia.

La Società si impegna ad utilizzare professionisti in ordine ai quali il contraente abbia dichiarato preventivamente il proprio gradimento. A tale scopo, la Società fornirà al contraente entro 30 giorni dalla firma del contratto, l'elenco dei fiduciari (legali, periti, accertatori e medici legali) ai quali intende affidare le varie tipologie di vertenze.


ART. 9 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SINISTRI

La Società si impegna a conferire la gestione dei sinistri derivanti dal presente contratto ad un solo centro di liquidazione mettendo a disposizione della contraente adeguate risorse professionali ed un sufficiente numero di accessi (numeri telefonici, fax, email dedicate, accesso diretto al portale), tali da consentire un corretto e reciproco flusso informativo presupposto essenziale per una gestione economica del contratto.



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s.r.l.
C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 13.431.059,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



In particolare la Società, giusta la normativa vigente, si impegna a :

- 1) Ricevere le denunce di sinistro che l'Assicurato è obbligato ad inoltrare tempestivamente via mail o fax;
- 2) verificare l'applicabilità o meno della Convenzione CARD: in caso di mancata applicazione darne immediata comunicazione all'assicurato;
- 3) per i sinistri rientranti nella Card, procedere all'attribuzione di responsabilità immettendo sul flusso telematico "SIC" i dati del sinistro per la verifica della copertura assicurativa e dell'attribuzione di responsabilità;
- 4) per i sinistri denunciati come "C" od "R", procedere ad incaricare un perito per la valutazione dei danni riportati dal veicolo dell'assicurato e, ad istruzione completata, provvedere alla loro definizione;
- 5) inviare tempestivamente e correttamente all'Assicurato gli interPELLI formulati dalle compagnie avversarie;
- 6) informare tempestivamente l'Assicurato in caso di responsabilità contestate sul flusso Sic al fine di consentire la proposizione dell'eventuale arbitrato;
- 7) Attivare le rivalse esperibili dalla Società, sia in stanza che fuori stanza di compensazione;
- 8) Richiedere, all'avvenuta definizione di ciascuna pratica, il rimborso della franchigia contrattuale prevista, mettendo a disposizione la relativa documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione.

La Società, in caso di mancata adesione alla convenzione CARD, fermo restando il punto 1), si impegna ad una corretta e professionale gestione dei sinistri secondo le migliori pratiche liquidative nel rispetto del principio della buona fede contrattuale. In tal senso la Società si impegna entro 60 giorni dall'aggiudicazione a concordare idonee procedure al fine di assicurare alla Contraente una effettiva informazione sull'andamento delle vertenze.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME

Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile e dal dlgs 209/2005 e successive integrazioni.

ART. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli ove ha sede il contraente.

ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione di qualsiasi norma contrattuale, verrà sempre adottata l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente.



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s.r.l.
C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 13.431.059,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata: ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numero Verde
800-639525

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, la Società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

Viene inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui venga rilevato al conducente un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa oppure qualora il conducente venga trovato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, salvo quanto previsto ai primi due commi di questo articolo.

ART. 16 -TARIFFA FISSA

Il premio è determinato in misura fissa per ogni veicolo assicurato, quale corrispettivo di tutte le garanzie prestate con il presente contratto, e risulta pari a €....., incluse le imposte.

ART. 17 - MASSIMALI

Resta convenuto che, relativamente alle presenti condizioni di garanzia (responsabilità civile da circolazione dei filobus/autobus e degli altri veicoli a libro matricola), la Società risarcirà, per ogni sinistro, quanto stabilito dai commi 28, lett. a) e 29 dell'art. 1 della L. 4/08/2017 e s.m.i. In particolare saranno assicurati sin dalla stipula del presente contratto gli importi minimi dei massimali RCA previsti a partire dal 1° gennaio 2018.

ART. 18 - PREMIO

Il premio a base di gara, quale corrispettivo di tutte le garanzie prestate con il presente contratto, viene stabilito, inizialmente, nell'importo di €....., incluse le imposte, a fronte dell'elenco veicoli assunto come libro matricola iniziale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio indicata in polizza è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s.r.l.

C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli

R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 13.431.059,00 interamente versato

A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numero Verde
800-639525



Il premio annuale viene frazionato in rate semestrali, la prima con decorrenza dal 15 novembre 2017 al 15 maggio 2018 e le successive fino all'ultima rata di premio prevista dal 15 maggio 2019 al 15 novembre 2019.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società dà atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Questo importo è soggetto a regolazione entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, in ragione delle variazioni dei veicoli iscritti nel "libro matricola" (a fogli numerati, in duplice copia, una per il Contraente e l'altra per la Società), ovvero si calcoleranno le differenze, attive o passive, delle variazioni registrate (comunicate dal Contraente, non appena possibile, a mezzo telegramma o telex o fax), in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia. La comunicazione di esclusione sarà accompagnata dalla restituzione del contrassegno.

In caso di inclusioni/esclusioni, effettuate ai sensi del presente articolo, che determinino differenze di premio, le stesse saranno regolate in unica soluzione alla scadenza dell'annualità assicurativa, in sede di regolazione consuntiva, tramite appendice emessa dalla Società, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo stesso.

Il premio risultante dalla regolazione dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente dell'appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società.

ART. 19 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella "Limiti - Scoperti - Franchigie" per evento.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI FORNIRE TRIMESTRALMENTE I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, si obbliga a fornire alla Contraente:

- a scadenze trimestrali;
- entro 30 giorni da tali scadenze;
- senza necessità di richiesta;

il dettaglio dei sinistri in formato elettronico (exel) così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Per ogni sinistro si dovranno indicare:

- il numero attribuito,
- la data di apertura della pratica presso la Società,
- la data di accadimento e la data di denuncia del sinistro denunciato,
- i mezzi danneggiati e la relativa targa di immatricolazione,
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia del danno (es. Card debitore, ecc.),
- l'importo liquidato e/o riservato e/o stimato, delle spese e dell'eventuale franchigia da recuperare,
- l'importo del forfait,
- la data dell'eventuale chiusura della pratica (per liquidazione o altro motivo),
- stato della pratica ed annotazioni varie.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva



scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 21 – COASSICURAZIONE E DELEGA – A.T.I. (ove applicabile)

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) indicato dal Contraente.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s.r.l.
C.F. e numero d'iscrizione 08937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 13.431.059,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n. 1, 80125 Napoli - tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numero Verde
800-639525





azienda napoletana mobilità s.p.a.

SCHEDA RIEPILOGATIVA
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di risarcimento
A) RCA	€ 30.000.000,00
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO	€ 1.000.000,00



Società a Socio Unico soggetta, fermo l'indirizzo e il controllo del Comune di Napoli, all'attività di direzione e coordinamento di NAPOLI HOLDING s r l
C.F. e numero d'iscrizione 06937950639 del Registro Imprese di Napoli
R.E.A. di Napoli n. 539416 - Capitale sociale € 13.431.069,00 interamente versato
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli - tel: 081.763.1111 - fax. 081.763.2070
www.anm.it - anmspa@pec.anm.it

Certificata ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Numero Verde
800-639525



LE - Rev. n.0 del 25/05/2017